

Giovedì 17 marzo 2022

IL CASO DEL GIORNO

Resta dubbio il profitto del riciclaggio

/ Maurizio MEOLI

In relazione alla fattispecie di **riciclaggio** (art. 648-bis c.p.), ove l'oggetto sia costituito da somme di denaro, sussiste incertezza, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, in ordine alla determinazione di cosa sia suscettibile di sequestro e di confisca in capo al riciclatore (ex art. 648-*quater* c.p.).

Secondo un primo [...]

PAGINA 2

IL PUNTO PROCEDURE CONCORSUALI

Dal curatore l'azione di riduzione per la quota di riserva del legittimario fallito

/ Antonio NICOTRA e Cecilia PASQUALE

L'art. 35 del RD 267/42 stabilisce che le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo [...]

PAGINA 8

FISCO

Invio dei dati delle spese per gli interventi condominiali entro il 7 aprile

In arrivo il differimento al 23 maggio 2022 del termine entro il quale l'Agenzia renderà disponibili le dichiarazioni precompilate per il 2021

/ Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 83833 pubblicato ieri, 16 marzo, ha disposto la **proroga** al 7 aprile 2022 del termine per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 dai condomini con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni degli immobili oggetto di ristrutturazione.

Ai sensi dell'art. 2 del DM 1° dicembre 2016, infatti, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli **amministratori di condominio** sono tenuti a inviare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi sopracitati, che danno diritto alle detrazioni fi-

scali, con l'indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini. Il termine ordinario è stato prorogato al 7 aprile 2022 esclusivamente con riferimento ai dati relativi all'anno 2021.

Lo **slittamento** del termine al 7 aprile, si legge nel provvedimento n. 83833/2022, è stato disposto per accogliere l'esigenza di una proroga manifestata dai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati, al fine di assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

L'esigenza della proroga è nata anche per effetto delle **variazioni** alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati rispetto all'anno precedente, a seguito delle modifiche normative introdotte agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio"). A decorrere dal 2021, infatti, le comunicazioni devono essere effettuate secondo le modalità di compilazione per la trasmissione e le [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Imponibile la sopravvenienza conseguente alla definizione agevolata dei contributi

L'estratto di ruolo non sostituisce la cartella di pagamento

Verifica dei requisiti per ODV e APS trasferite al RUNTS

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

FISCO

Dai massimali per la congruità sono esclusi IVA e altri costi

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 di ieri il DM 14 febbraio 2022 del Ministero della Transizione ecologica, con il quale sono fissati i **nuovi massimali** unitari [...]

PAGINA 4

Resta dubbio il profitto del riciclaggio

Una recente decisione della Suprema Corte torna a preferire la soluzione più rigorosa

/ Maurizio MEOLI

In relazione alla fattispecie di **riciclaggio** ([art. 648-bis c.p.](#)), ove l'oggetto sia costituito da somme di denaro, sussiste incertezza, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, in ordine alla determinazione di cosa sia suscettibile di sequestro e di confisca in capo al riciclatore (*ex* [art. 648-quater c.p.](#)).

Secondo un primo orientamento (*cfr.* Cass. n. [37590/2019](#)), in relazione alla fattispecie di riciclaggio, vanno tenute distinte la somma o il bene oggetto di riciclaggio e il vantaggio coincidente con il prodotto, il profitto o il prezzo che l'autore del riciclaggio ricava dall'attività illecita. Pertanto, tale vantaggio **non deve corrispondere** con il bene o con il valore del bene oggetto del riciclaggio.

In particolare, come precisato dalla Cassazione n. [30899/2020](#), quando si deve procedere al sequestro o alla confisca per riciclaggio, è necessario: individuare e quantificare quale sia il prodotto, il profitto o il prezzo del riciclaggio; individuare il soggetto destinatario del provvedimento ablativo, e cioè chi e in quale misura si sia avvantaggiato del prodotto, del profitto o del prezzo del riciclaggio; stabilire se la confisca sia diretta o per equivalente. Raggiunta la prova che il riciclatore si è avvantaggiato solo del "prezzo" del reato, mentre del profitto/prodotto si è avvantaggiato l'autore del reato presupposto, diviene contrario ai principi generali pensare che la confisca avente ad oggetto l'intero profitto/prodotto del reato di riciclaggio possa gravare **sul solo "riciclatore"**.

Tra l'autore del reato presupposto e il riciclatore non è ipotizzabile, per la struttura della fattispecie, alcun concorso; di conseguenza, non può essere utilizzato il **principio solidaristico**. Tale principio, infatti, viene in rilievo con riguardo al vantaggio derivato dalla commissione di un reato in concorso (sul cui profitto ogni concorrente può vantare, in astratto, la disponibilità esclusiva), ma non quando il concorso manchi; come accade, appunto, nel caso del riciclatore che si limiti a trattenere per sé solo il prezzo del reato, restituendo la differenza all'autore del reato presupposto. Diversamente, si finirebbe per sanzionare il riciclatore per qualcosa di cui non ha mai goduto (*cfr.* anche Cass. n. [4664/2021](#) e Cass. n. [2879/2022](#)).

Secondo altro orientamento, invece, il profitto in questione (e non il profitto conseguito dall'autore dei reati presupposti, che rileva in diversa sede) sarebbe rappresentato **esattamente** dal valore delle somme che siano state oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa. In assenza di quelle operazioni, infatti, dette somme sarebbero destinate ad essere definitivamente sottratte, in quanto provento del reato presupposto del riciclaggio.

La condotta di riciclaggio, d'altra parte, assicura l'integrale disponibilità giuridica dei valori riciclati consentendone l'utilizzazione sia attraverso il godimento diretto, sia mediante il reimpiego in altra attività a contenuto economico (così Cass. n. [37120/2019](#); *cfr.* anche Cass. nn. [49003/2017](#) e [34218/2020](#)).

Più di recente, anche la Cassazione n. [7503/2022](#) (ma si veda anche Cass. n. [8274/2022](#)) ha ritenuto preferibile tale soluzione, alla luce di una (ritenuta) **maggiore coerenza** con principi e finalità dei provvedimenti comunitari in materia (decisione 2001/500/GAI e direttiva 2005/60/CE), di un concorso da parte del riciclatore non nei reati presupposti ma nell'illecito complessivo e, sembrerebbe, della riconducibilità di quanto sequestrabile/confiscabile anche alla nozione di prodotto del reato.

In questa decisione, in particolare, dopo aver tratteggiato le principali caratteristiche della fattispecie di riciclaggio e della confisca (del prezzo, del prodotto o del profitto) ad essa correlata, si sottolinea come, ove il riciclaggio abbia ad oggetto somme di denaro, il profitto del reato sia costituito dall'intero ammontare delle somme "ripulite" attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall'imputato, perché il denaro di provenienza illecita viene sostituito con denaro pulito che può liberamente circolare e che, per un periodo più o meno lungo, si trova nella **disponibilità del riciclatore** chiamato a svolgere proprio questo ruolo dall'autore del reato presupposto e che di norma restituisce, in tutto o in parte, le somme dopo un periodo di durata incerta. Rispetto a ciò non è reputato rilevante il fatto che, poi, il soggetto condannato per riciclaggio abbia goduto di questa somma solo in minima parte.

Dal momento che il riciclaggio si configura quale reato "istantaneo" che si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche, e che non è necessario che quanto "ripulito" sia restituito, si reputa coerente con la normativa sovranazionale interpretare il disposto di cui all'[art. 648-quater c.p.](#) nel senso che il profitto del reato presupposto sia **sovrapponibile** a quello della condotta di riciclaggio, che comunque entra nella disponibilità del riciclatore che ne trae vantaggio a vario titolo: la condotta di riciclaggio, infatti, assicurerebbe l'integrale disponibilità giuridica dei valori riciclati, consentendone l'utilizzazione sia attraverso il godimento diretto, sia mediante il reimpiego in altre attività a contenuto economico.

Diventa allora difficile – conclude la Suprema Corte – sostenere che il denaro ripulito nella disponibilità del riciclatore non possa farsi rientrare nella nozione di **profitto** del reato o, quanto meno, di **prodotto** del reato.

Invio dei dati delle spese per gli interventi condominiali entro il 7 aprile

In arrivo il differimento al 23 maggio 2022 del termine entro il quale l'Agenzia renderà disponibili le dichiarazioni precompilate per il 2021

/ Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. [83833](#) pubblicato ieri, 16 marzo, ha disposto la **proroga** al 7 aprile 2022 del termine per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 dai condomini con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni degli immobili oggetto di ristrutturazione.

Ai sensi dell'[art. 2](#) del DM 1° dicembre 2016, infatti, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli **amministratori di condominio** sono tenuti a inviare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi sopracitati, che danno diritto alle detrazioni fiscali, con l'indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini. Il termine ordinario è stato prorogato al 7 aprile 2022 esclusivamente con riferimento ai dati relativi all'anno 2021.

Lo **slittamento** del termine al 7 aprile, si legge nel provvedimento n. [83833/2022](#), è stato disposto per accogliere l'esigenza di una proroga manifestata dai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati, al fine di assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

L'esigenza della proroga è nata anche per effetto delle **variazioni** alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati rispetto all'anno precedente, a seguito delle modifiche normative introdotte agli [artt. 119](#) e [121](#) del DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio"). A decorrere dal 2021, infatti, le comunicazioni devono essere effettuate secondo le modalità di compilazione per la trasmissione e le specifiche tecniche contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. [46900/2022](#), che ha recepito le citate modifiche normative al DL [34/2020](#). Tale provvedimento ha stabilito che, tra gli altri dati, "devono essere comunque inviati i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione al 110% e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell'anno di riferimento per effetto della **cessione del credito** da parte di tutti i condomini ai fornitori o della fruizione del contributo mediante sconto". Come già sottolineato su *Eutekne.info* (si veda "[Comunicazione degli amministratori di condominio entro il 16 marzo](#)"

del 16 febbraio 2022), il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. [46900/2022](#) ha anche inserito alcuni nuovi **codici specifici**:

- il codice "28", per la comunicazione dei dati relativi agli interventi di "eliminazione delle barriere architettoniche" che possono beneficiare del superbonus del 110% in qualità di interventi "trainati", con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto;

- ulteriori nuovi codici relativi alla compilazione del campo "Credito ceduto o contributo mediante sconto", per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione a un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

Il nuovo termine introdotto dal provvedimento di ieri è stato così **allineato** a quello previsto per l'invio della comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relativo alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi con riferimento alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020: tale termine è stato infatti anch'esso prorogato al 7 aprile 2022 dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. [35873/2022](#). Quest'ultimo termine, tuttavia, dovrebbe ulteriormente slittare al **29 aprile 2022**, per effetto di un emendamento al Ddl. di conversione del DL [4/2022](#) (c.d. decreto "Sostegni-ter"), approvato in Commissione Bilancio del Senato, il cui testo è in discussione in Aula.

Comunicazione per l'esercizio delle opzioni entro il 29 aprile

I dati comunicati dagli amministratori di condominio all'Anagrafe tributaria rientrano tra le comunicazioni obbligatorie che taluni soggetti sono tenuti ad inviare ai fini dell'utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate per la precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022. Le dichiarazioni precompilate sono rese disponibili, in via ordinaria, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nell'apposita area autenticata, entro il 30 aprile di ciascun anno. A seguito della suddetta proroga al 29 aprile 2022, un ulteriore emendamento al DL [4/2022](#) prevede però il differimento al **23 maggio 2022** del termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni precompilate relative al 2021.

Dai massimali per la congruità sono esclusi IVA e altri costi

Fuori anche le spese per le prestazioni professionali, le spese per opere relative all'installazione e i costi di manodopera per la messa in opera

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 di ieri il DM 14 febbraio 2022 del Ministero della Transizione ecologica, con il quale sono fissati i **nuovi massimali** unitari per le asseverazioni di congruità dei prezzi, relative ai lavori di **efficientamento energetico** degli edifici, previsto dal comma 13-bis dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 (art. 1 comma 1 del DM che richiama le asseverazioni di congruità delle spese [ex artt. 119](#) comma 13 lett. a) e [121](#) comma 1-ter lett. b) del DL 34/2020).

Il decreto entra in vigore il 15 aprile 2022 e i costi massimali contenuti nell'Allegato A saranno aggiornati entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno.

Ai "valori massimi" definiti dal decreto del MITE, quindi, occorre fare riferimento, "per talune categorie di beni", ai fini del rilascio delle attestazioni di **congruità** delle spese agevolate con il superbonus, oppure, ancorché agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus, oggetto delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020 (nei casi non siano esclusi da detto adempimento ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 121 comma 1-ter del DL 34/2020, fatta eccezione per il "bonus facciate").

Rispetto alle prime bozze di decreto circolate (si veda "[Nuovi valori limite della congruità applicabili solo a interventi di efficienza energetica](#)" del 15 febbraio 2022) dai valori massimi di spesa ammissibile sono **esclusi l'IVA**, le spese per le **prestazioni professionali**, le spese per opere relative alla installazione e i costi di manodopera per la messa in opera dei beni.

Con riguardo alla **decorrenza** dei nuovi "valori massimi", che saranno rivisti annualmente, l'art. 2 del decreto stabilisce che i nuovi parametri "si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". In pratica, quindi, i nuovi valori si applicheranno agli interventi i cui titoli abilitativi sono presentati dal 16 aprile 2022.

Gli operatori, pertanto, hanno ancora qualche giorno di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni per quei lavori i cui titoli non sono ancora stati presentati.

Le **tipologie di intervento** per le quali sono stati individuati i "Costi massimi specifici" dall'Allegato A del decreto in commento sono:

- **riqualificazione energetica;**
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
- strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
- strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;

- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
- impianti a collettori solari;
- impianti di **riscaldamento** con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (solo se l'intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata);
- impianti con micro-cogeneratori;
- impianti con **pompe di calore** (solo se l'intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata);
- impianti con **sistemi ibridi** (solo se l'intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata);
- impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (solo se l'intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata);
- impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
- installazione di tecnologie di *building automation*.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DM 14 febbraio 2022, per le tipologie di **intervento non ricomprese** nell'Allegato A, l'asseverazione di congruità deve certificare il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i **prezziari** predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Imponibile la sopravvenienza conseguente alla definizione agevolata dei contributi

La sopravvenienza attiva va assoggettata a imposizione nell'esercizio in cui viene presentata istanza per lo sgravio

/ Silvia LATORRACA

Con la sentenza n. [8623](#), depositata ieri, 16 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che la sopravvenuta riduzione degli oneri contributivi, per effetto della definizione agevolata di cui all'[art. 6](#) comma 4-*bis* del DL 185/2008 (conv. L. [2/2009](#)), determina, nel bilancio della contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi, cui corrisponde una sopravvenienza attiva, la cui **rilevanza fiscale** ex [art. 88](#) del TUIR deriva dalla deducibilità degli stessi oneri.

Ancorché la sentenza si riferisca a una fattispecie specifica, le indicazioni ivi contenute possono essere utili, più in generale, per delineare il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive.

A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'[art. 88](#) comma 1 del TUIR, "si considerano **sopravvenienze attive** i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi".

Nel caso di specie, il contribuente, titolare di un'impresa edilizia con sede operativa nell'area colpita dal sisma del 31 ottobre 2002, aveva rilevato contabilmente e dedotto fiscalmente, secondo il principio di competenza, gli oneri previdenziali **maturati** negli esercizi dal 2002 al 2007.

Nel 2009 il contribuente aveva formulato istanza di definizione agevolata ex art. 6 comma 4-*bis* del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), che ha esteso alle vittime del sisma del 31 ottobre 2002 nelle Province di Campobasso e Foggia le disposizioni previste dall'[art. 3](#) del DL 162/2008 (conv. L. [201/2008](#)), emanato per le vittime del sisma del 1997 nelle Regioni Marche e Umbria.

A fronte della **parziale cancellazione** degli oneri contributivi, il contribuente aveva rilevato contabilmente una sopravvenienza attiva.

I giudici di legittimità hanno ricordato che, con riferimento al concetto di sopravvenienza attiva, la Suprema Corte ha già chiarito che, in tema di determinazione del reddito di impresa, nell'ampio concetto di sopravvenienze attive, delineato dall'[art. 55](#) comma 1 (ora [art. 88](#) comma 1) del TUIR, rientrano tutte quelle situazioni in cui, **per qualsiasi ragione**, si verifichi in bilancio una connotazione attiva che determini un incre-

mento degli elementi che avevano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (Cass. n. 28727/2017).

Riguardo, poi, alla sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che nel caso di specie soprattutto rileva, è stato chiarito che l'[art. 55](#) del TUIR qualifica come sopravvenienza attiva anche la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi, ovvero **esistenti al momento della loro iscrizione** e poi venute meno per fatti sopravvenuti (Cass. n. [19219/2017](#)).

Si tratta, quindi, di passività in origine rispondenti a situazioni reali, che tuttavia nel corso degli esercizi hanno perso consistenza, pur continuando a figurare nel patrimonio dell'impresa (Cass. n. 32433/2018).

Nella sostanza, dunque, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell'[art. 55](#) comma 1 del TUIR, si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, e assuma quindi in bilancio una **connotazione attiva**, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento a imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza (Cass. n. 1508/2020).

Nel caso di specie, gli oneri contributivi in questione, già deducibili quali componenti negativi del reddito d'impresa, si sono successivamente ridotti del 60% per effetto dell'agevolazione contributiva in questione e hanno in egual misura **ridotto** la relativa posizione debitoria del contribuente, facendola cessare in parte e dando, quindi, luogo a una posta attiva di pari importo. Alla luce di quanto riportato, la Cassazione ha affermato che tale posta integra una sopravvenienza attiva, che va assoggettata a imposizione in riferimento all'esercizio in cui essa **acquista certezza**, ovvero nel periodo d'imposta 2009, quando il contribuente ha formulato l'istanza che ha determinato lo sgravio parziale del suo debito contributivo.

Per completezza di argomento, si evidenzia che, come sottolineato dall'Amministrazione finanziaria nel ricorso, nella specie difetta una norma speciale che, ai fini fiscali, renda esente la sopravvenienza attiva in questione.

L'estratto di ruolo non sostituisce la cartella di pagamento

Il Consiglio di Stato si è espresso sull'ostensione stabilendo che il concessionario, se non in possesso della cartella, deve spiegare le ragioni

/ Alice BOANO

Il Consiglio di Stato, riunitosi in Adunanza plenaria, ha assunto una posizione ferma in merito alla questione relativa all'ostensione della **cartella di pagamento**. Con la sentenza n. 4 del 14 marzo 2022, resa a seguito dell'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato 13 dicembre 2021 n. 8288, ha affermato i seguenti principi di diritto:

- il concessionario ex [art. 26](#) comma 5 del DPR 602/73 ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento per un periodo di cinque anni anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di **diretta notificazione** della stessa a mezzo di raccomandata postale;
- qualora il contribuente richieda la **copia della cartella** di pagamento e questa non sia concretamente disponibile il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.

Tali conclusioni prendono le mosse da tre precedenti **filoni giurisprudenziali**. Una prima opinione nega il diritto d'accesso alla cartella ritenendo però possibile sostituirlo con l'estratto di ruolo (Cons. di Stato 7 agosto 2017 n. 3947). Un secondo orientamento giustifica la non conservazione della copia in caso di notifica, imponendo però il rilascio di un'attestazione sostitutiva (Cons. di Stato 6 novembre 2017 n. 5128). Un terzo filone, a cui l'Adunanza dà seguito, ritiene invece ingiustificata la mancata conservazione della copia della cartella (Cons. di Stato 26 febbraio 2021 n. 1667).

La notifica della cartella è paragonabile, entro certi limiti, alla **notifica del titolo esecutivo** ex [art. 479](#) c.p.c. e alla notificazione del precetto (Cass. SS.UU. 14 aprile 2020 n. 7822).

Si tratta, in primo luogo, dello strumento che nel procedimento di esecuzione esattoriale serve a portare a conoscenza del contribuente il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione esattoriale e costituito dal ruolo. A conferma, l'[art. 21](#) del DLgs. 546/92 ("la **notificazione**

della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo") e l'art. 6 del DM 321/99 (il contenuto minimo è costituito dagli elementi che "devono essere **elencati nel ruolo**..., ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito").

Assolve, in secondo luogo, il contenuto dello strumento civilistico del precetto. La cartella contiene, ex [art. 25](#) del DPR 602/73, "l'intimazione ad adempiere l'obbligo **risultante dal ruolo** entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata", "l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo" e, in base all'art. 6 del citato DM, le "avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione".

In talune ipotesi, come per esempio il controllo automatizzato, la cartella riveste funzione impositiva in senso sostanziale assimilabile ad un atto di accertamento.

L'Adunanza plenaria esclude una sostituzione con il ruolo

Una volta individuato il titolare dell'obbligo di conservazione della cartella ai fini dell'accesso e delle relative tempistiche, secondo il Consiglio di Stato occorre applicare quanto previsto dall'art. 26 comma 5 del DPR 602/73. A tali fini occorre escludere la conservazione mediante matrice (non più attuabile in un contesto come quello attuale in cui i ruoli sono validati in via telematica), ossia l'**originale dalla cui compilazione** scaturiva la "figlia" da notificare al contribuente, e preferire la copia della cartella.

Il diritto di accesso non può, oltretutto, essere garantito con l'**estratto di ruolo**, trattandosi di un mero strumento di conoscenza.

Conseguentemente i concessionari dovranno adottare adeguate misure organizzative e, in assenza di ciò, rilasciare specifica attestazione della **mancata detenzione** della cartella, avendo cura di specificarne le cause.

Verifica dei requisiti per ODV e APS trasferite al RUNTS

Nella fase di controllo gli uffici potranno chiedere ulteriore documentazione e l'integrazione degli statuti

/ **Federico MOINE e Paola RIVETTI**

Sono al vaglio degli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore le posizioni delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) i cui dati sono **trasmigrati** automaticamente dai registri di settore al RUNTS.

Secondo la procedura definita dal DM 106/2020 (artt. [31-33](#)), una volta prese in carico le informazioni, gli uffici competenti in base alla sede legale dell'ente verificano entro **180 giorni** i presupposti di iscrizione, con possibilità di richiedere all'ente ulteriori informazioni e documenti mancanti.

La richiesta di integrazione è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente, o, in mancanza, all'indirizzo mail del medesimo. Inoltre, sul portale del RUNTS verrà pubblicato un elenco degli enti per i quali sono pendenti richieste di informazioni che sarà utile per **monitorare** lo stato di avanzamento della pratica. Dalla data di pubblicazione nel predetto elenco, il procedimento di iscrizione viene sospeso fino alla ricezione della documentazione o delle informazioni richieste e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 60 giorni.

L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti comporta la **mancata iscrizione** nel RUNTS, della quale viene data notizia all'ente via PEC, nonché sul portale del registro unico in una lista degli enti non iscritti (art. 31 comma 6 del DM 106/2020).

Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda positivamente, viene disposta l'iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente con comunicazione del provvedimento all'ente.

In caso contrario, l'ufficio comunica all'ente i **motivi ostativi** all'iscrizione, assegnando, rispettivamente:

- 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione;
- 60 giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione.

L'omesso riscontro entro 10 giorni o la mancata regolarizzazione entro 60 giorni sono di per sé causa di **mancata iscrizione** dell'ente nel RUNTS (art. [31](#) comma 8 del DM 106/2020).

A questo proposito può essere utile ricordare che fino al 31 maggio 2022 resta aperto il termine entro cui ODV e APS possono adeguare i propri statuti facendo ricorso alle modalità e alle **maggioranze semplificate** previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria ([art.](#)

[101](#) comma 2 del DLgs. 117/2017).

La potestà modificativa dello statuto secondo il regime "alleggerito" è destinata ad estinguersi solo dopo tale data. Conseguentemente, per gli enti che abbiano necessità di apportare modifiche statutarie strumentali ad ottenere l'iscrizione al RUNTS, il ricorso a tale disposizione, entro i limiti previsti, resta **possibile** anche se si è già realizzata la trasmigrazione dei dati e in pendenza delle verifiche degli uffici, a prescindere dal fatto che l'ente abbia già fatto ricorso alla norma per adeguare lo statuto (circ. Min. Lavoro n. [13/2019](#)).

Nel corso delle verifiche può essere riscontrata l'assenza delle condizioni per l'iscrizione nelle sezioni per ODV o APS, ma la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in altra sezione del RUNTS. Ricorrendo tale eventualità, l'ufficio propone all'ente l'iscrizione nella **diversa sezione** procedendo all'assegnazione di termini (di 10 e 60 giorni) per l'accettazione della proposta e l'eventuale regolarizzazione.

In pendenza del procedimento di controllo, gli enti continuano ad essere considerati ODV e APS, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica. La perdita della qualifica si verificherà in conseguenza dell'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione nel RUNTS nelle rispettive sezioni. Fatto salvo il perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS in una sezione del registro diversa da quella per ODV o APS, l'ente non iscritto, che non proceda allo scioglimento, continuerà ad operare come ente non profit estraneo al "sistema" del Terzo settore, soggetto alla disciplina del codice civile e del TUIR.

Ciò determinerà la **perdita dei benefici** specifici fino a quel momento goduti come "ETS nel periodo transitorio" (in forza degli [artt. 101](#) commi 2 e 3 e 104 comma 1 del DLgs. 117/2017) e della disciplina residua ancora in vigore dettata dalle leggi istitutive di queste tipologie di enti (es. [art. 8](#) commi 2 e 4 della L. n. 266/91). Tra gli effetti della mancata iscrizione, quale conseguenza della definitiva fuoriuscita dal regime vincolato e di favore previsto per queste particolari categorie di enti, potrebbe porsi il tema della devoluzione del patrimonio (tema sul quale si registra disomogeneità di posizioni).

Trattandosi di risvolti operativi non di poco conto sarebbe opportuno un interessamento da parte delle Autorità competenti.

Dal curatore l'azione di riduzione per la quota di riserva del legittimario fallito

Ai fini della proposizione della domanda è sufficiente la deduzione della lesione

/ Antonio NICOTRA e Cecilia PASQUALE

L'art. 35 del RD 267/42 stabilisce che le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, "l'**accettazione di eredità** e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori".

Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro (limite che può essere adeguato con decreto del Ministro della Giustizia) e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne **informa** previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'[art. 104-ter](#) comma 8 del RD 267/42.

Con ordinanza 8 marzo 2022 n. [7551](#), la Cassazione ha confermato che il curatore non solo può accettare l'eredità devoluta al fallito, ma è abilitato anche ad esercitare l'azione di **riduzione** in luogo del fallito ([artt. 553](#) ss. c.c.), che rappresenta lo strumento mediante il quale il legittimario può far dichiarare nei suoi confronti l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno leso i suoi diritti di legittima, intangibili *ex lege*.

Nel caso di specie, su domanda del fallimento, la Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva accertato che il fallito era stato leso nella quota di riserva ([art. 537](#) c.c.) spettantegli nella successione legittima del padre del debitore, relativamente a una pluralità di **donazioni** immobiliari effettuate dal genitore a vantaggio di figli, nipoti e terzi, oggetto di domanda di riduzione esperita dal curatore. Le donazioni erano, dunque, ridotte di quanto occorrente per la reintegrazione della quota di riserva.

Alcuni donatari contestavano l'accoglimento della domanda di riduzione, ritenendo, in primo luogo, che il curatore non fosse legittimato ad accettare l'eredità né

ad agire in riduzione e, in secondo luogo, che l'azione di riduzione fosse stata proposta **genericamente** dal fallimento, che non aveva indicato il valore dell'asse ereditario, né della quota di riserva, né la misura della lesione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato **inammissibile** il ricorso dei donatari, osservando, innanzitutto, come l'[art. 35](#) del RD 267/42 espressamente preveda la possibilità, da parte del curatore fallimentare, con le debite autorizzazioni, di accettare eredità devolute al fallito e che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, il curatore è anche abilitato a esercitare l'azione di riduzione in luogo del fallito (Cass. n. [16623/2019](#)).

L'ordinanza non argomenta ulteriormente sul punto, ma le ragioni del riconoscimento della legittimazione attiva del curatore possono trarsi da un precedente, non richiamato dall'ordinanza (Cass. n. [11737/2013](#)), ove è stato affermato che l'azione di riduzione può essere esercitata dal curatore fallimentare per effetto dello **spossessamento** fallimentare ([art. 42](#) del RD 267/42) che priva il fallito della disponibilità dei suoi beni (tra cui rientrano i diritti patrimoniali spettanti al fallito quale legittimario) e per effetto della legittimazione a stare in giudizio per i rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuita al curatore dall'[art. 43](#) RD 267/42.

Anche il secondo motivo di impugnazione relativo al mancato assolvimento degli oneri di deduzione e **prova** imposti al legittimario che agisce in riduzione è stato dichiarato inammissibile.

Relativamente a tale profilo, la Corte ha richiamato alcuni precedenti che avevano affermato il principio secondo cui, ai fini della proposizione della domanda di riduzione, non è imposto al legittimario altro onere se non quello della univoca deduzione della lesione di legittima; tale onere risulta adempiuto quando sia palese, alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, l'**insufficienza** dei beni relitti a soddisfare le esigenze del legittimario (Cass. nn. [17926/2020](#), [18199/2020](#), [16535/2020](#)).

Prossimo l'obbligo del piano di risanamento per l'accesso alla composizione

Le future modifiche al DLgs. 14/2019 richiedono un progetto di piano integrabile

/ **Francesco DIANA**

L'imprenditore che versi nella situazione di **squilibrio** di cui all'[art. 2](#) comma 1 del DL 118/2021 conv. L. [147/2021](#), può accedere allo strumento della composizione negoziata della crisi purché dimostri congiuntamente che sia anche ragionevolmente perseguibile un percorso di risanamento tale da consentire la salvaguardia della continuità aziendale.

Tale percorso, di norma, trova una sua forma e struttura all'interno del piano di risanamento nel quale sono individuate – e prospettate a tutte le parti coinvolte – le **diverse** soluzioni ritenute idonee al superamento della crisi. Dalle prime indicazioni provenienti dalla prassi operativa, tuttavia, si rileva come diversi siano i casi in cui il piano di risanamento, al momento del deposito dell'istanza, non sia stato ancora elaborato dall'imprenditore, condizione che induce a porre taluni interrogativi. Il primo riguarda l'eventuale obbligo che il piano sia redatto ed allegato all'istanza sin dalla sua presentazione ovvero se ciò possa avvenire in un momento successivo e se lo stesso possa essere anche integrato.

Circa il primo aspetto sembra che il piano possa essere elaborato anche in una fase successiva al deposito dell'istanza, sebbene in **tempi brevi**, attesa la sua utilità ma non anche la sua imprescindibilità per l'accesso alla composizione (sezione II del decreto dirigenziale [28 settembre 2021](#)).

Inoltre, non sembra possano ravvisarsi ragioni ostative alla possibilità che lo stesso sia oggetto di successive modifiche e integrazioni a seguito sia dell'eventuale **mutamento** dello scenario macro e micro economico di riferimento sia delle interlocuzioni con l'esperto che con le diverse parti interessate, ove la conduzione delle trattative apre alla possibilità di individuare soluzioni alternative e di maggiore utilità. Ciò induce, tuttavia, a porre delle riflessioni ulteriori in merito alla prescrizione contenuta all'[art. 5](#) comma 3 lett. b) del DL 118/2021 e replicata dall'[art. 7](#) comma 2 lett. d) del DL 118/2021 in tema di misure protettive e cautelari.

All'imprenditore, infatti, è richiesto che, al momento del **deposito** dell'istanza, allegghi una relazione contenente una descrizione chiara e sintetica dell'attività aziendale, che contenga anche un piano finanziario per i successivi sei mesi e il prospetto delle iniziative industriali che si intendono adottare.

L'intento normativo è duplice. Dal lato dell'imprenditore, favorire una chiara evidenza della situazione aziendale, delle cause della crisi e delle **strategie** e delle azioni necessarie a favorire il risanamento e la continuità aziendale. Dal lato dell'esperto, poter disporre di

informazioni quali-quantitative tali da poter esprimere un parere sulla ragionevole perseguibilità del processo di ristrutturazione ovvero per la sua archiviazione ove ciò non sia possibile (art. 5 comma 5 del DL 118/2021).

Il richiamo al piano finanziario, salvo che questi non si risolva nella mera indicazione del debito a scadere, ma che di fatto risulterebbe una poco utile duplicazione dell'elenco dei creditori di cui all'art. 5 comma 3 lett. c), pone la necessità di una prima **stima** dei flussi finanziari, sebbene per i soli sei mesi successivi, connessi allo svolgimento delle attività "core" nonché di quelli che possono essere generati e assorbiti per effetto delle iniziative industriali previste. Per quest'ultime, che non potranno risolversi in una mera e astratta elencazione, dovranno rappresentare una discontinuità con il passato, per esempio modifiche del business model, modifiche del management, cessioni o cessazioni di taluni rami di azienda, aggregazioni aziendali (sezione III § 2.6 del decreto dirigenziale), e stimarsi le ricadute economiche e finanziarie delle stesse sulle prospettive di risanamento. Ciò potrebbe indurre a ritenere che la relazione di cui al citato art. 5 comma 3 lett. b) possa identificarsi con il piano di risanamento e, in tal modo, deporre a favore di un suo obbligo di allegazione benché diversa sia la valenza informativa oltre che il contenuto.

Mentre la relazione sembra assolvere alla funzione di **dimostrare** la reversibilità della crisi in atto nonché la ragionevolezza e la serietà dell'iniziativa che si intende proporre ai creditori (Trib. Bergamo [15 febbraio 2022](#)), diversamente il piano diviene strumento programmatico attraverso cui rappresentare – sulla scorta di un diverso orizzonte temporale – il percorso, i flussi, le utilità e la fattibilità del risanamento sotto il profilo organizzativo, economico e finanziario.

Pertanto, allo stato attuale, l'imprenditore potrà elaborare il piano in una fase **successiva** al deposito dell'istanza mentre non potrà esentarsi dall'allegazione della relazione.

Con lo schema di decreto legislativo recante le modifiche al DLgs. [14/2019](#), in attuazione della direttiva Ue [2019/1023](#) (c.d. Direttiva Insolvency) potrebbe, tuttavia, essere richiesto all'imprenditore di allegare anche un **progetto** di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo particolareggiata.

In tal modo, l'elaborazione tempestiva e preventiva del piano rischia di divenire **imprescindibile** visto che il mancato deposito, unitamente all'istanza di accesso alla composizione, costituirebbe elemento preclusivo.

Assegno di integrazione salariale anche per crisi "improvvisa"

Individuati i criteri di autorizzazione della CIGS per processi di transizione e delle prestazioni del FIS per riorganizzazione e crisi aziendale

/ Luca MAMONE

Con il DM n. 33 del 25 febbraio 2022, recentemente pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, sono stati ridefiniti i criteri per l'approvazione dei programmi di **riorganizzazione** aziendale che l'impresa deve soddisfare se intende richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per processi di transizione, così come previsto dall'[art. 21](#) del DLgs. 148/2015 dopo le modifiche operate dalla legge di bilancio 2022 ([art. 1](#) comma 199 della L. 234/2021).

Tali azioni possono realizzarsi mediante la **pianificazione** di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, nonché tramite l'individuazione di processi orientati al rinnovamento e alla sostenibilità ambientale ed energetica.

Nel contempo, vengono forniti i criteri per l'esame delle domande di assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), non solo per la causale straordinaria della riorganizzazione, ma anche per quelle relative alla crisi e al contratto di solidarietà.

Tecnicamente, il provvedimento in questione opera alcune modifiche al precedente DM [94033/2016](#), stabilendo innanzitutto, all'[art. 1](#), che l'impresa richiedente l'intervento di **CIGS** di cui all'[art. 21](#) comma 2 del DLgs. 148/2015 per riorganizzazione aziendale, presenti un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva anche mediante ristrutturazioni aziendali, fusioni e acquisizioni.

Inoltre, l'impresa che richiede il trattamento di integrazione salariale per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare al Ministero del Lavoro un **programma** di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero funzionali a rispondere in maniera efficace all'evoluzione dei contesti economici e produttivi.

Nell'occasione, devono essere altresì indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma e interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla **riqualificazione** professionale e al potenziamento delle competenze.

Invece, con l'inserimento dei nuovi [art. 1-bis](#) e [2-bis](#) al DM 94033/2016, si dispone l'adozione di criteri per l'esame delle domande di assegno di integrazione salariale del FIS, rispettivamente per la causale riorganizzazione e per la causale crisi. In particolare, per la

causale "**riorganizzazione**" si richiede al datore di lavoro interessato di presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi, attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale. Il programma deve contenere informazioni che riguardano gli investimenti per l'attuazione degli interventi nonché indicazioni relative all'eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori per la valorizzazione delle risorse interne.

Il programma deve essere comunque finalizzato ad un consistente **recupero occupazionale** anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze.

Inoltre, il datore di lavoro richiedente deve presentare un piano di sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione nonché un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale, anche attraverso la eventuale programmazione di attività di formazione e riqualificazione professionale.

Invece, per la causale "**crisi**" l'esame delle domande di assegno di integrazione salariale verte innanzitutto sulla produzione, da parte del datore di lavoro, di una relazione redatta in modalità semplificata che attesti la situazione economica critica dell'azienda (diminuzione delle vendite, contrazione degli ordini e delle commesse, eccetera), che può essere accompagnata da documentazione relativa al bilancio e al fatturato o da altra documentazione attestante la negativa situazione economico finanziaria. Un'altra informazione di rilievo è costituita poi dal ridimensionamento o dalla stabilità dell'organico nel semestre precedente la presentazione dell'istanza.

Ancora, si prevede che la prestazione in parola possa essere autorizzata anche quando la situazione di crisi sia conseguente ad un evento **improvviso** e imprevisto, esterno alla gestione del datore di lavoro. In tal caso, nella relazione occorre rappresentare l'imprevedibilità dell'evento causa della crisi, la rapidità con la quale ha prodotto effetti negativi e la sua completa **autonomia** rispetto alle politiche di gestione del datore di lavoro.

Infine, il decreto in parola regola l'accesso dei datori di lavoro all'assegno di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di **solidarietà**.

Da maggio le nuove retribuzioni per i dipendenti di CED, ICT e STP

Elencate le fattispecie "contrattuali" che consentono il superamento del limite di 12 mesi di durata massima di un contratto a termine

/ Alessandro MORI

Lo scorso [9 marzo](#) Assoced e Lait, per parte datoriale, e Ugl in rappresentanza dei lavoratori, hanno definito l'accordo per il rinnovo del CCNL 13 dicembre 2018 applicabile al personale dipendente dai CED, dalle imprese dell'ICT e delle professioni digitali e dalle società tra professionisti (STP). La decorrenza della nuova disciplina è stata fissata al 1° aprile 2022 e la **scadenza al 31 marzo 2025**.

Sul piano retributivo è stato previsto un incremento della paga base distribuito su quattro decorrenze all'interno del quadriennio contrattuale. Di seguito riportiamo gli importi validi dal prossimo mese di **maggio**: Quadri di Direzione, 2.793,36 euro; Quadri, 2.538,62 euro; liv. 1, 2.179,57 euro; liv. 2, 1.951,31 euro; liv. 3S, 1.870,87 euro; liv. 3, 1.751,43 euro; liv. 4, 1.629,65 euro; liv. 5, 1.551,61 euro; liv. 6, 1.310,33 euro.

Le decorrenze successive sono previste rispettivamente dal **1° marzo 2023**, dal **1° ottobre 2023** e dal **1° settembre 2024**.

Dal 1° aprile 2022 si verifica invece un adeguamento degli importi spettante a titolo di **indennità di funzione** ai dipendenti con qualifica di Quadro; si passa infatti a **269 euro** mensili per i Quadri di Direzione e a **234 euro** per gli altri Quadri, in entrambi i casi per 14 mensilità. Per i Quadri di Direzione, poi, l'indennità assumerà il valore di 273 euro dal 1° aprile 2023 e di 278 euro dal 1° aprile 2024, mentre per gli altri Quadri dalle medesime decorrenze l'importo aumenterà dapprima a 238 euro, per raggiungere infine i 242 euro.

Le Parti hanno altresì introdotto, in via sperimentale, l'**Elemento economico di garanzia**, da corrispondere nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello; tale elemento dovrà essere erogato con la mensilità di **aprile 2025** nei confronti degli occupati al 31 marzo 2025 in forza da almeno 6 mesi, nella misura di 90 euro per Quadri e livelli 1 e 2, di 75 euro per i livelli 3S, 3 e 4, e di 60 euro per i livelli 5 e 6, da ridurre proporzionalmente in relazione all'effettiva prestazione lavorativa nel corso del quadriennio precedente (nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e, appunto, il 31 marzo 2025, coincidente con la vigenza contrattuale).

In ambito normativo, si segnala l'introduzione di nuove disposizioni in materia di **lavoro a termine**; nello specifico è stata data attuazione alla "delega" contenuta nell'[art. 19](#) comma 1 del DLgs. n. 81/2015, relativamente alla possibilità riconosciuta alla contrattazione

collettiva di individuare puntualmente i casi di possibile **deroga** alla durata massima di **12 mesi** (entro il limite massimo di 24 mesi) nella stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato.

Le Parti, dando attuazione a tale facoltà loro riconosciuta dal legislatore, hanno elencato una serie di casistiche tutte riconducibili alla finalità di sostenere la **ripresa economica** post pandemia e gli interventi del **PNRR**, tra le quali, a titolo non esaustivo, si riporta l'attuazione di processi di digitalizzazione del sistema produttivo, l'avvio di start up negli ambiti dell'innovazione e della ricerca, la realizzazione di investimenti in formazione e riqualificazione, volti a sostenere l'occupazione giovanile e femminile.

Tale possibilità di prolungamento da 12 fino a un massimo di 24 mesi della durata massima del contratto a termine deve ritenersi limitata, quanto ai **nuovi contratti** (ai sensi del comma 1.1 del citato art. 19, nel testo modificato dall'art. [41-bis](#) comma 1 lett. b) del DL 73/2021, conv. in L. [106/2021](#)) soli a quelli **conclusi entro il 30 settembre 2022** (ne consegue, come riportato dalle Parti all'interno dell'Accordo, che oltre tale data il superamento del limite di 12 mesi per la durata massima del contratto a termine sarà possibile solo in presenza di "esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori" ([art. 19](#) comma 1 lett. a) o di "esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria" (lett. b).

Questa limitazione non opera invece in sede di **rinnovo o proroga post 30 settembre 2022** dei contratti già avviati prima di tale data, per i quali si potrà fare riferimento alle causali previste dalla contrattazione collettiva.

Incrementata la quota di finanziamento al Fondo Easi

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, è incrementata la quota di finanziamento al **Fondo Easi**, che dal 1° aprile prossimo passa a **204 euro annui**, distribuiti tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di 15 euro e di 2 euro mensili.

Dal 2022 aumenta inoltre a 150 euro (dai precedenti 140) il valore annuale dei piani e degli strumenti c.d. di **"flexible benefit"** che le aziende sono tenute a mettere a disposizione di ciascun dipendente.

Alle Sezioni Unite la natura della clausola di indicizzazione nel leasing

Occorre chiarire se il patto è sufficientemente determinato e incide sulla causa del contratto di leasing

/ Cecilia PASQUALE

Va rimessa al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnazione alle Sezioni Unite, la questione se la clausola di indicizzazione del canone di leasing a due parametri (Libor e tasso di cambio tra le due valute) costituisca un mero meccanismo di indicizzazione del canone o, piuttosto, un patto con cui le parti **scommettono** sulle variazioni di quel canone, attraverso indici finanziari. Occorre chiarire, inoltre, se tale clausola modifichi la causa del contratto di leasing, che assumerebbe funzione speculativa, o se introduca nel leasing una ulteriore funzione, che incide sulla complessiva operazione negoziale dando vita a un contratto misto, oppure, ancora, se tale accordo comporti violazione dell'obbligo di buona fede, per la mancanza di chiarezza e informazione, conseguenti alla natura puramente speculativa della clausola.

Queste, in sintesi, le questioni che la Corte di Cassazione (ordinanza interlocutoria n. [8603](#), pubblicata ieri) ha ritenuto di sottoporre alle Sezioni Unite.

Il caso esaminato riguardava un contratto di **locazione finanziaria** di immobile da costruire, operazione con cui una società di leasing finanzia la costruzione dell'immobile dietro pagamento di canoni periodici.

Il contratto prevedeva che:

- la valuta di riferimento, ai fini della **determinazione** del valore dell'operazione, fosse il franco svizzero;
- il **pagamento** dei canoni avvenisse in euro;
- l'ammontare dei canoni fosse ancorato a **due parametri**, il Libor CFH (tasso di interesse al quale alcune banche si concedono reciprocamente prestiti), riscontrato ogni tre mesi, e il cambio franchi svizzeri-euro.

Le variazioni di questi indici non incidevano direttamente sull'importo del canone, il cui ammontare rimaneva lo stesso, ma determinavano guadagni e perdite per le parti, da regolare **a parte**.

L'utilizzatore, divenuto moroso, a fronte del decreto ingiuntivo della società di leasing, rilevava che la clausola di indicizzazione sul cambio costituiva uno **strumento finanziario derivato** assoggettato alla normativa del DLgs. [58/98](#) (TUF), che non era stata osservata dalla società di leasing.

La Cassazione, nel rimettere la questione all'esame delle Sezioni Unite, ha illustrato le interpretazioni non omogenee fornite da alcuni precedenti e ha evidenziato i diversi profili di **incertezza** che caratterizzano le clausole come quella in commento.

Dal punto di vista della sufficiente **determinatezza del contenuto** di tali accordi, e dunque della loro validità,

sono state prospettate diverse soluzioni: nella decisione n. [16907/2019](#), la Corte ha dichiarato nulla una clausola analoga a quella in esame, in quanto non consentiva alle parti di conoscere con sufficiente determinatezza il criterio di indicizzazione, e quindi come potesse variare il canone al variare di quel criterio.

Per altro verso, la Cassazione n. [26538/2021](#), in una fattispecie in cui la clausola di indicizzazione era più semplice, ha optato per la validità della clausola.

Ancora, la decisione n. [23655/2021](#) ha cassato con rinvio la sentenza che, nel ritenere chiare e comprensibili le clausole contrattuali di indicizzazione del capitale, non aveva tenuto in considerazione un **provvedimento dell'AGCM** secondo cui quelle clausole non erano sufficientemente chiare in quanto "non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto ...".

Un diverso profilo è stato analizzato dalla Cassazione n. [4659/2021](#), che ha escluso che la clausola costituisca un autonomo contratto derivato, in quanto non presentava carattere autonomo rispetto al finanziamento, ma costituiva solo un **meccanismo di adeguamento** della prestazione pecuniaria.

Alla luce di tali incertezze, l'ordinanza in commento, rilevata la natura di **"scommessa"** del patto, che poteva essere vinta in un senso o nell'altro, con reciproci vantaggi/svantaggi per le parti, ha posto le seguenti questioni:

- se sia sufficientemente determinata la clausola di indicizzazione che fa riferimento al tasso Libor e a quello di cambio valuta. Da tale aspetto derivano conseguenze diverse in tema di **obblighi di chiarezza** e informazione dell'intermediario;
- se tale accordo di indicizzazione risponda all'esigenza di ampliare l'autonomia delle parti rispetto a quanto offerto dalla schema di base, o se piuttosto la clausola di indicizzazione non sia affatto necessaria per realizzare gli interessi propri di un contratto di leasing e **incida sulla causa** del contratto in modo significativo con la sua funzione speculativa;
- se una clausola a contenuto speculativo come quella in esame possa qualificarsi in termini di **derivato** dal punto di vista giuridico, con tutto ciò che ne consegue (il difetto di razionalità dell'alea, ad esempio, fa escludere il derivato dal novero delle scommesse tollerate ex [art. 23](#) comma 5 del TUF).

Domanda per il riconoscimento dei lavori faticosi e pesanti fino al 1° maggio

L'istanza riguarda i lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato nel corso del 2023

/ Daniele SILVESTRO

L'INPS ha pubblicato ieri, 16 marzo 2022, il messaggio n. [1201](#), con il quale sono state dettate le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente **faticosi e pesanti** – di cui al DLgs. [67/2011](#) – in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti per il pensionamento anticipato nel corso dell'**anno 2023**.

Tale domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il **cumulo** della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

L'Istituto previdenziale individua i soggetti destinatari del beneficio. In particolare, i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, i lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" e i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il **trattamento pensionistico** se in possesso di un'anzianità contributiva di almeno **35 anni** e un'età anagrafica di:

- 61 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti (fermo restando il raggiungimento di quota 97,6);
- 62 anni e 7 mesi per i lavoratori autonomi (fermo restando il raggiungimento di quota 98,6).

Tali requisiti sono previsti anche per i **lavoratori notturni** che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo e per i lavoratori **notturni a turni** occupati per un numero di giorni lavorativi annui pari o superiori a 78.

Invece, per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni **inferiori a 78** i requisiti anagrafici variano in relazione al numero di giorni lavorativi svolti in tale modalità, mentre rimane fermo il requisito dei 35 anni di anzianità contributiva. Nel dettaglio, il requisito anagrafico è di:

- 63 anni e 7 mesi e la quota di 99,6 (64 anni e 7 mesi e la quota di 100,6 per gli autonomi), per i lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71;
- 62 anni e 7 mesi e la quota di 98,6 (63 anni e 7 mesi e la quota di 99,6 per gli autonomi), per gli occupati per

un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77.

Sotto il profilo operativo, la domanda di accesso al beneficio di cui all'[art. 2](#) comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 67/2011 deve essere presentata – per coloro che perfezionano i requisiti nel 2023 – entro il **1° maggio 2022**.

La presentazione della domanda oltre il termine del 1° maggio 2022, fermo restando l'accertamento positivo dei requisiti sopra specificati, determina il **differimento** della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a: un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese; due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi (superiore a un mese e inferiore a tre mesi); tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Presentazione in modalità telematica

La domanda di accesso al beneficio, specifica ancora l'Istituto previdenziale, deve essere presentata in modalità telematica, corredata dal modulo **"AP45"** e dalla documentazione minima richiesta.

Una volta presentata la domanda, l'INPS comunicherà al lavoratore interessato:

- l'**accoglimento** della domanda, indicando la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (se sono accertati sia il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, sia la sussistenza della copertura finanziaria);
- l'**accertamento** del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico considerata l'insufficiente copertura finanziaria;
- il **rigetto** della domanda, in caso di assenza dei requisiti.

Tuttavia, l'Istituto comunicherà l'accoglimento della domanda **con riserva**, fino all'accertamento dell'effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2023. L'accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto solo dopo la presentazione della **domanda di pensionamento**, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Termine di ripresa del processo interrotto fuori dalla sospensione da condono

Dubbi sulla riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza

/ Alfio CISSELLO

La **sospensione legale dei termini** di impugnazione delle sentenze e delle riassunzioni disposta dall'[art. 6](#) comma 11 del DL 119/2018 non riguarda il termine per la ripresa del processo interrotto.

Questa è la decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. [8627](#) depositata ieri.

Ai sensi dell'[art. 6](#) comma 11 del DL 119/2018, "Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di **riassunzione**, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019".

Simile disposizione era contenuta nell'[art. 11](#) comma 9 del DL 50/2017 e nell'[art. 16](#) comma 6 della L. 289/2002.

I giudici di legittimità sostengono che la sospensione dei termini riguarda tendenzialmente **quelli per le impugnazioni**, nonché il termine semestrale per la riassunzione in rinvio ai sensi dell'[art. 63](#) del DLgs. 546/92. In quest'ultimo caso, si tratta di una riassunzione del processo che deve avvenire a seguito di sentenza della Cassazione, la cui necessità deriva dal fatto che il processo è a **impulso di parte**, non proseguendo d'ufficio.

Ove il processo, invece, sia stato dichiarato interrotto, la parte che ne ha interesse deve provvedere alla sua ripresa entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di interruzione mediante solo deposito della relativa istanza presso la Commissione ai sensi dell'[art. 43](#) del DLgs. 546/92. Se ciò non avviene, il **processo è estinto di diritto**.

Tecnicamente non si è in presenza di una riassunzione (si tratta di vero ricorso che va notificato e depositato, e che comporta comunque il passaggio del processo da un giudice a un altro), ma di ripresa (si tratta di semplice istanza che va solo depositata presso lo stesso giudice che ha dichiarato l'interruzione), per cui non si può applicare una norma, peraltro di natura eccezionale, che riguarda in via **espressa le sole riassun-**

zioni.

In breve: se la parte ha ripreso il processo computando la sospensione ex art. 6 comma 11 del DL 119/2018, l'istanza di ripresa risulta tardiva e si verifica l'estinzione del processo.

Giova rammentare che l'estinzione per inattività delle parti ([art. 45](#) del DLgs. 546/92) causa la definitività dell'atto in origine impugnato solo ove si verifichi in primo grado o in sede di rinvio. Qualora il processo penda in secondo grado l'effetto è il passaggio in **giudicato** della **sentenza di primo grado**, dunque non è detto che l'estinzione sia sempre a danno del contribuente.

Uguali considerazioni vanno a questo punto fatte per la ripresa del processo sospeso, che avviene sempre mediante istanza ai sensi dell'[art. 43](#) del DLgs. 546/92.

Nella sospensione la riassunzione in rinvio

Tornando alla sentenza in commento, sembra che i giudici affermino, sia pure incidentalmente, che la sospensione dei termini, essendo inerente ai termini di impugnazione, non operi per il termine ex [art. 5](#) comma 5 del DLgs. 546/92, inerente alla riassunzione presso il **giudice competente** a seguito di **translatio iudicii**.

L'assunto è censurabile: in primo luogo, l'[art. 6](#) comma 11 del DL 119/2018, come detto dagli stessi giudici, non riguarda solo le impugnazioni ma anche le riassunzioni.

In secondo luogo, nel caso di dichiarazione di incompetenza si tratta di vera e propria riassunzione, che avviene mediante ricorso per prudenza da notificare e depositare presso il giudice indicato come competente, dunque da un giudice a un altro come avviene in sede di rinvio.

Non si vede quindi perché la sospensione non debba operare per le riassunzioni a seguito di **declaratoria di incompetenza**.

Settore cemento e calce con nuove retribuzioni minime per il triennio 2022-2024

Rafforzata la tutela della genitorialità e aumentato il compenso in caso di terapie salvavita

/ Alessandro MORI

In data [15 marzo](#) Federbeton e le OO.SS. di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) hanno siglato l'Accordo per il rinnovo del CCNL 29 maggio 2019 applicabile al personale delle aziende operanti nella produzione del cemento, della calce e dei suoi derivati, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni. Fatte salve le decorrenze specifiche indicate, la nuova disciplina entra in vigore dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Numerose le novità previste, a partire da un incremento retributivo pari a **119 euro** per il parametro 140 (livello 3 dell'Area Specialistica) distribuito su tre scadenze nel triennio, rispettivamente fissate al 1° ottobre 2022, al 1° ottobre 2023 e al 1° dicembre 2024, che determina i seguenti minimi retributivi a partire dal prossimo mese di ottobre: Area direttiva/3, 2.149,23 euro; Area direttiva/2, 1.924,06 euro; Area direttiva/1, 1.760,30 euro; Area concettuale/3, 1.668,22 euro; Area concettuale/2, 1.606,83 euro; Area concettuale/1, 1.524,94 euro; Area specialistica/3, 1.432,82 euro; Area specialistica/2, 1.371,43 euro; Area specialistica/1, 1.320,26 euro; Area qualificata/2, 1.238,37 euro; Area qualificata/1, 1.187,17 euro; Area esecutiva/1, 1.025 euro.

In relazione alle nuove attività e professionalità emerse nel settore, sia in ambito impiegatizio che operaio, le Parti hanno provveduto a modificare le disposizioni relative alla classificazione del personale con la previsione di **nuovi profili professionali**.

Con decorrenza 1° gennaio 2023 sono previsti alcuni adeguamenti alle percentuali di maggiorazione spettanti in caso di lavoro **straordinario, notturno o festivo** (art. 71 del CCNL); in particolare: in caso di lavoro notturno non compreso in turni avvicendati si passerà dal 42% al 50%; in caso di straordinario notturno dal 50% al 60%; in caso di straordinario festivo notturno dal 60% al 70%; e infine dal 50% al 60% per le ore di lavoro ordinario festivo notturno. Mentre invece, in tema di lavoro a turni ricompreso in una pianificazione che comporti regolarmente lo svolgimento di prestazioni in fascia domenicale o notturna (cui non si applicano le maggiorazioni previste dall'art. 71), la maggiorazione per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due), dal 1° gennaio 2023 passerà dal 5 al 5,5% (e successivamente al 6% dal 1° gennaio 2024).

In caso di malattia che richieda il ricorso a **terapie salvavita** (intensive, oncologiche o di emodialisi), aumentata del 50% la durata del **periodo di comportamento**, che passa a 21 mesi dai 14 previsti dal co. 1 dell'art. 55 del CCNL (sempre da considerare nell'intervallo "mobile" di 30 mesi).

In tema di **tutela della genitorialità**, dal 1° luglio 2022 l'integrazione della retribuzione globale di fatto (fino al 50% per la lavoratrice madre e fino al 70% per il lavoratore padre) non è più limitata ai soli primi 3 mesi di congedo, ma è estesa fino al 5° (art. 58); mentre per il genitore "single" viene riconosciuto un ulteriore periodo di 2 mesi di congedo retribuito, da fruire entro il compimento dell'8° anno di vita del bambino (o nei primi 8 anni dall'accoglimento, nel caso di adozione). Con riferimento poi al congedo di 10 giorni previsto dall'art. 39 del CCNL, spettante al padre in occasione della nascita (o dell'adozione) del figlio, le Parti hanno previsto che esso debba essere fruito entro i primi 5 mesi (dalla nascita o dall'adozione).

Estesa in modo significativo la tutela riconosciuta alle donne **vittime di violenza di genere**, che, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 24 del DLgs. 80/2015, possono fruire di un semestre aggiuntivo di astensione retribuita dal lavoro, rispetto ai 3 mesi previsti dal comma 1 dell'articolo citato.

In tema di congedi per la **formazione** (finalizzati al completamento del periodo di scuola dell'obbligo, al conseguimento di un titolo di studio di secondo grado, del diploma di laurea di 1° o 2° grado o magistrale), è stato oggetto di adeguamento il numero massimo di lavoratori che contemporaneamente possono alternarsi dal servizio; per la unità produttive che occupano tra 50 e 100 dipendenti ora sono 2 i lavoratori a potersi assentare, mentre diventano 3 nelle unità con dipendenti tra 101 e 150, e 5 nelle unità con oltre 150 dipendenti. Ricordiamo che tali congedi non sono retribuiti e non determinano anzianità di servizio. Contestualmente aumentati anche i permessi per lavoratori studenti, di cui all'art. 60.

Le Parti hanno altresì previsto che per le unità produttive dotate di mensa, il costo del singolo pasto sarà a carico del datore di lavoro in misura non inferiore al 70%; e che nelle aziende prive di servizio mensa, al lavoratore compete un'**indennità sostitutiva di mensa** pari a 1,50 euro giornalieri, in tutti i casi in cui non sia comunque prevista la fornitura di buoni pasto o non sia stata prevista analoga indennità sostitutiva a livello di unità produttiva. Analoga indennità sostitutiva, anch'essa nella misura di 1,50 euro, spetta al lavoratore occupato presso unità ove sia presente una mensa, nel caso in cui egli per esigenze di servizio o per documentate motivazioni di salute sia impossibilitato a fruirne.

Da luglio 2022, infine, la quota-Azienda a favore del Fondo di previdenza complementare passa al **2,3%**.

Il cessionario non detrae l'intera IVA addebitata in eccesso

Ieri, la Cassazione, con la sentenza n. [8589](#) ha confermato un proprio precedente, che ha l'effetto di **ridurre** non di poco le ipotesi in cui può operare il nuovo [art. 6](#) comma 6 del DLgs. 471/97, in merito alle conseguenze, per il cessionario/committente, dell'IVA addebitata in eccesso dalla controparte. Uguali principi erano stati affermati nella sentenza della Cassazione del 21 aprile 2021 n. [10439](#).

Per i giudici, quando il cedente/prestatore addebita un'**IVA superiore** a quella dovuta, la detrazione comunque deve riguardare l'IVA dovuta, e non la totalità dell'imposta che è stata addebitata. Secondo questa tesi, il diritto comunitario non consente la detrazione dell'IVA sol perché sia stata addebitata in fattura, in quanto l'esercizio della stessa postula che si tratti di imposta che andava effettivamente addebitata. Pertanto, l'[art. 6](#) comma 6 del DLgs. 471/97, come modificato dalla L. [205/2017](#), va interpretato nel senso che, in caso di IVA addebitata in eccesso, rimane fermo il diritto di detrazione dell'importo corretto, e non dell'intero importo addebitato in

fattura.

Dunque, se, come nella specie, in luogo dell'**aliquota del 10%**, è stata applicata l'aliquota del 20%, la detrazione spetta nella misura del 10%.

La modifica normativa, invece, opera per le sanzioni, che, nella casistica esposta, non sono proporzionali, ma fisse da 250 euro a 10.000 euro (prima della L. 205/2017, venivano irrogate le sanzioni da indebita detrazione del 90% e, eventualmente, anche quelle da dichiarazione infedele).

Le considerazioni esposte riguardano il caso in cui viene addebitata un'IVA superiore in ragione di un errore di aliquota.

Rimane fermo che il nuovo [art. 6](#) comma 6 del DLgs. 471/97 non possa operare (quanto meno secondo la giurisprudenza e la prassi) ove l'IVA sia stata **addebitata per errore** in caso di operazioni non imponibili, esenti oppure escluse, in cui viene disconosciuta la detrazione con sanzioni proporzionali (Cass. 3 novembre 2020 n. [24289](#), ris. Agenzia delle Entrate 3 agosto 2021 n. [51](#)).

Dall'INPS istruzioni sulle prestazioni revocate a chi fruisce di misure alternative alla detenzione

Il messaggio dell'INPS n. [1197](#) pubblicato ieri riguarda la sentenza della Corte Costituzionale n. [137](#) del 2 luglio 2021 con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 61 e, in via consequenziale, del comma 58 dell'[art. 2](#) della L. 92/2012 nella parte in cui prevedono la **revoca** delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in **regime alternativo** alla detenzione in carcere (ad esempio in caso di affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare).

L'Istituto, premesso che, fatti salvi i c.d. rapporti esauriti, la citata norma dichiarata incostituzionale perde efficacia *ex tunc*, comunica che **non** procederà più alla **revoca** di tali pre-

stazioni nei confronti dei soggetti che, seppur condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'[art. 2](#) comma 58 della L. 92/2012, scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Vengono quindi fornite le **istruzioni** operative per la gestione di tali prestazioni, in particolare per l'indennità di disoccupazione **NASpI** e **DIS-COLL**, la **pensione sociale** e l'**assegno sociale** e le prestazioni di **invalidità civile** in caso di riconoscimento e successiva revoca in attuazione delle disposizioni di cui all'[art. 2](#) commi 58 e 61 della L. 92/2012 e di rigetto delle domande in ragione della sanzione accessoria di cui alla medesima norma.

Vengono inoltre chiariti gli effetti della decisione della Consulta sulle domande di indennità di **disoccupazione agricola**.